

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte - Torino

Decreto di asservimento n. 33 del 18/05/2018 «Legge n. 65/2012 “Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione previsti all’interno del Palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice” (Cod. 13L65U08A)»

IL CONSIGLIERE DELEGATO

- Vista la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19, con la quale è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell’Agenzia Regionale per le Strade (ARES Piemonte), le cui funzioni sono state assunte dalla subentrante S.C.R. Piemonte S.p.A. nei rapporti giuridici, attivi e passivi;
- Considerato che in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 della sopra citata Legge Regionale, la Società S.C.R. Piemonte S.p.A. è competente ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”);
- Vista la Legge 9 ottobre 2000, n. 285 e s.m.i., con la quale sono state dettate le disposizioni per il finanziamento e la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di «Torino 2006» ed è stata inoltre istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche;
- Vista la Legge Regionale 16 giugno 2006 n. 21 e s.m.i., con la quale è stata istituita la Fondazione 20 marzo 2006, ente di cui sono Soci Fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare rappresentato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici ed eventuali ulteriori beni successivamente assegnati, al fine di favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali;
- Vista la Legge 8 maggio 2012, n. 65, con la quale è stato disposto che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato, assegnate all’Agenzia Torino 2006 siano destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall’attività posta in essere dalla predetta Agenzia Torino 2006 e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all’allegato 1 della citata legge n. 285/2000;
- Visto l’art. 2 della predetta legge che recita testualmente: “Ai fini dell’attuazione del comma 1 del presente articolo, Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all’allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione

Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A., di cui alla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento”;

- Considerato che in data 14 ottobre 2013, l'Agenzia Torino 2006, la Fondazione 20 marzo 2006 e la S.C.R. Piemonte S.p.A. hanno sottoscritto il “Protocollo d'Intesa per l'attuazione della L. 8 maggio 2012 n. 65” avente ad oggetto l'individuazione delle procedure necessarie al coordinamento degli Enti Stipulanti ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla Legge n. 65/2012 ed in forza dello stesso Protocollo d'Intesa, S.C.R. Piemonte S.p.A. deve provvedere, in conformità alla vigente normativa, all'espletamento delle procedure espropriative dei terreni necessari alla realizzazione delle opere;
- Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che detta la vigente disciplina in materia di espropriazioni di immobili per pubblica utilità;
- Dato atto che per l'intervento di cui all'oggetto si è proceduto a dare preventiva pubblicità, ai sensi degli articoli 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nelle forme da tali articoli previsti per l'avvio del procedimento espropriativo;
- Vista la Determinazione n. 1140 - Cod. Dir. A18000 - Cod. Sett. A1811A – Leg. 10/2017 in data 19/05/2017 del Dirigente del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte con la quale è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo ai sensi dell'art. 14 c. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e contestualmente è stato apposto il vincolo preordinato all'asservimento relativamente all'intervento: Legge n. 65/2012 “Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione previsti all'interno del Palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice” (Cod. 13L65U08A);
- Vista la Deliberazione n. 054 in data 24 maggio 2017 del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. con la quale è stato approvato, per quanto di competenza, il progetto definitivo licenziato dalla conferenza dei servizi e dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- Dato atto che S.C.R. Piemonte S.p.A. ha provveduto a comunicare ai singoli soggetti interessati dall'asservimento, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'avvenuta apposizione del vincolo preordinato all'asservimento nonché l'avvenuta approvazione del progetto definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- Visto che gli art. 13 e 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. fissano il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità in anni 5 (cinque) dall'assunzione della succitata determinazione del Dirigente del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte n. 1140 - Cod. Dir. A18000 - Cod. Sett. A1811A – Leg. 10/2017 del 19/05/2017;
- Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stato determinato in via provvisoria, e successivamente comunicato (mediante apposita notifica) ad ogni avente titolo, il complesso delle indennità spettanti, invitando i proprietari a comunicare, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., i dati ed i documenti necessari per la più corretta quantificazione dell'indennità, ovvero, di voler comunicare ad S.C.R. Piemonte S.p.A., in caso di mancata condivisione della determinazione dell'indennità di asservimento, l'intenzione di avvalersi di un tecnico di propria fiducia per la

determinazione dell'indennità, secondo il procedimento previsto dall'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

- Preso atto che S.C.R. Piemonte S.p.A., quale Autorità espropriante, ha provveduto contestualmente alla su citata notifica, a trasmettere ad ogni proprietario (secondo i registri catastali) l'Avviso di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., relativamente all'emanazione ed attuazione del Decreto di asservimento nonché all'offerta dell'indennità provvisoria (artt. 20 e 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), con contestuale avvertimento circa le imminenti operazioni volte all'individuazione delle aree oggetto di asservimento sulle mappe catastali;
- Preso atto che il predetto avviso è stato affisso per 30 (trenta) giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio informatico del Comune di Torre Pellice, depositato presso l'Ufficio Espropri della stessa Società S.C.R. Piemonte S.p.A. e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale www.scr.piemonte.it, sezione espropriazioni, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- Tenuto conto che decorsi 20 (venti) giorni dalle notificazioni, non sono pervenute comunicazioni dai proprietari circa l'intenzione di avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per la determinazione dell'indennità d'asservimento;
- Viste le risultanze delle operazioni catastali relative all'intervento in oggetto, avvenute in relazione al progetto esecutivo a definizione delle superfici interessate dall'asservimento, che sono state approvate dai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) in data 4 aprile 2018 ed in data 15 maggio 2018;
- Tenuto conto che, desunte le superfici effettivamente interessate dall'asservimento a seguito delle predette operazioni catastali, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha provveduto a trasmettere ad ogni avente titolo l'offerta dell'indennità di asservimento determinata in via provvisoria, aggiornata in riferimento alle somme per legge dovute ed alle voci di danno eventualmente riconosciute sulla base degli atti trasmessi;
- Vista la disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 117 del 12 aprile 2018, con la quale si è provveduto a liquidare le indennità ed oneri accessori di carattere espropriativo dovute alle singole Ditte proprietarie interessate dall'asservimento che hanno condiviso ed accettato la determinazione delle indennità, come da documentazione agli atti;
- Dato atto che alle Ditte proprietarie interessate dall'asservimento sono state corrisposte le indennità dovute per un totale di € 1.237,51 complessivi, come in dettaglio risulta nell'allegato "A" Beni in asservimento, facente parte integrante del presente atto;
- Tenuto conto che S.C.R. Piemonte S.p.A. provvederà a liquidare, agli aventi titolo, eventuali ulteriori oneri accessori di carattere espropriativo (abbattimento piante, perdita di frutti pendenti, deprezzamenti, danni diretti a soprassuoli) riscontrati durante la stesura degli stati di consistenza, che saranno redatti contestualmente ai verbali di immissione in possesso, al fine dell'esecuzione del presente decreto di asservimento, secondo quanto disposto dall'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- Dato atto che il presente decreto sarà registrato e successivamente notificato alle singole Ditte proprietarie nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che lo stesso verrà altresì affisso per 30 (trenta) giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio informatico del

Comune di Torre Pellice, nonché depositato presso l'Ufficio Espropri della Società e pubblicato sul sito istituzionale www.scr.piemonte.it, nell'apposita sezione dedicata;

DECRETA

Art. 1) la costituzione del diritto di asservimento sugli immobili di cui all'allegato elenco (allegato "A" Beni in asservimento), autorizzando sin da ora lo svolgimento, da parte di S.C.R. Piemonte S.P.A., dei necessari incombeni concreti presso gli Uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dando all'uopo espressamente atto che lo stesso è considerato sospensivamente condizionato alla sua notifica ed esecuzione tramite immissione in possesso e contestuale redazione di apposito verbale di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Come meglio indicato nell'Allegato "A" Beni in asservimento e nell'Allegato "B" Planimetria catastale, la succitata costituzione avviene in favore di:

- ✓ **Comune di Torre Pellice**, con sede in Torre Pellice (TO) Via Repubblica 1 - 10066 - Partita IVA/Codice Fiscale 01451120016.

Art. 2) Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il presente decreto di asservimento sarà registrato e successivamente notificato alle singole Ditte proprietarie, a cura e spese di S.C.R. Piemonte S.P.A. e nelle forme degli atti processuali civili, con apposito avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno 7 (sette) giorni prima di essa, oltre che trasmesso entro 5 (cinque) giorni dall'emanazione, in estratto, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, al fine del decorso del termine di 30 (trenta) giorni per la proposizione delle eventuali opposizioni di terzi, e sarà trascritto senza indugio presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il presente decreto sarà eseguito entro il termine perentorio di 2 (due) anni decorrenti dalla data di emanazione dello stesso, ed in seguito alla sua esecuzione si provvederà senza indugio alla cancellazione della condizione sospensiva presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate-Territorio, con conseguente incontestato consolidamento degli effetti traslativi dello stesso.

Art. 4) Il presente decreto, con gli allegati tutti che ne fanno parte integrante e sostanziale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. (tab. art. 22).

Art. 5) Avverso il presente decreto di asservimento è ammesso ricorso al T.A.R. per il Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 119 comma 2 dell'Allegato I al D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in entrambi i casi dalla data di notifica.

Art. 6) Dopo la trascrizione del presente decreto d'asservimento, tutti i diritti relativi ai beni asserviti possono essere fatti valere unicamente sull'indennità, ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
Il Consigliere Delegato

(Luciano PONZETTI)

ALLEGATI:

- Allegato "A" Beni in asservimento;
- Allegato "B" Planimetria catastale.

(allegati consultabili presso i competenti uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A.)